



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Sentenza n. 30/2024

R.G. TF 26/2024

(Proc. PF 19/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024, riunitosi da remoto tramite piattaforma online messa a disposizione dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Gabriele Pezzano – Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di:

- signor **Paolo COSTANZO** (tess. n. TJ003528 – Cod. Soc. SR705):

“ ➤ per aver proposto al Sig. Emmanuel Oduro di partecipare alla manifestazione StraMilano Half Marathon svoltasi in Milano in data 24.03.2024 utilizzando il pettorale n. 4791 assegnato al Costanzo, come da iscrizione (DOC. 1) e comprovato dallo scambio di messaggistica prodotta che qui si richiama ex DOC. 9 in atti;

➤ per aver fatto partecipare con l'utilizzo del pettorale n. 4791 il Sig. Emmanuel Oduro nella manifestazione StraMilano Half Marathon svoltasi in Milano in data 24.03.2024;

➤ per aver anticipato e suggerito al Sig. Emmanuel Oduro possibili argomentazioni oggetto dell'audizione della Procura Federale in spregio alla richiesta di riservatezza, cui tutti i tesserati sono legati in fase di indagini.

I comportamenti contestati al tesserato sono violativi dei principi cardini del diritto sportivo e delle norme federali e rilevano come illecito sportivo.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 2, 3 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Si contestano le aggravanti ex art. 9 comma 3 lett. d), e), k) del Regolamento di Giustizia FIDAL”.

- Società U. **ATL. VALTROMPIA** (cod. Soc. BS355) in persona del legale rappresentante signor Roberto Boroni



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

“ a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL per la condotta posta in essere dal proprio tesserato Sig. Emmanuel Oduro e più in generale per le violazioni sopradescritte.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione pervenuta il 25 marzo 2024 dal signor Roberto MAGARAGGIA, Delegato Tecnico Gruppo Giudici di Gara, avente ad oggetto presunti comportamenti antisportivi posti in essere nell’ambito della *StraMilano Half Marathon* svoltasi in data 24 marzo 2024 in Milano e consistiti nello scambio del pettorale n. 4791 fra l’Avv. Paolo COSTANZO (titolare dello stesso) e il signor Emmanuel ODURO.

Il 2 aprile 2024, la Procura Federale ha avviato le relative indagini, richiedendo al Gruppo Giudici di Gara la trasmissione del referto di gara e di tutta la documentazione relativa alla competizione.

Il 6 maggio 2024, la Procura Federale ha svolto l’audizione del signor Michele MESTO, Presidente della Società Stramilano Running Club SSD.

Il 21 maggio 2024, è stato sentito il signor Giovanni LENTINI, Presidente della Società ASD 5K Floridia Marathon.

In pari data si è svolta l’audizione dell’Avv. Paolo COSTANZO, il quale, informato del diritto di farsi assistere da un difensore, ha scelto di difendersi da solo.

Il 29 maggio 2024, la Procura Federale ha svolto l’audizione del signor Paolo SCALORA.

Il 30 maggio 2024, è stata richiesta la proroga del termine delle indagini, concessa in pari data.

Il 17 giugno 2024, ed il 1° luglio 2024 si è svolta l’audizione del signor ODURO, alla presenza del suo difensore.

Con atto datato 17 luglio 2024, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento agli odierni deferiti e al signor ODURO.

Il giorno seguente, l’Avv. COSTANZO ha richiesto l’ostensione degli atti di indagine, che gli sono stati trasmessi il 19 luglio 2024.

Con atto in data 20 luglio 2024, l’Avv. COSTANZO ha formulato istanza per la definizione del procedimento mediante applicazione consensuale di sanzioni, cui la Procura Federale ha dato riscontro il 23 luglio 2024, comunicando di non essere autorizzata a procedere con l’applicazione di





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

sanzioni concordate ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il 23 luglio 2024, è pervenuta una memoria difensiva a firma del signor Roberto BORONI, Presidente della Società U. Atl. Valtrompia.

In data 30 luglio 2024 la Procura Federale ed il signor Emmanuel ODURO hanno sottoscritto verbale di applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione *ex art. 60* Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il 3 settembre 2024, la Procura Federale ha trasmesso alla Procura Generale dello Sport proposta di archiviazione in relazione alla posizione della Società U. Atl. Valtrompia.

In data 10 settembre 2024, la Procura Generale dello Sport ha comunicato che la suddetta proposta di archiviazione "*non appare adeguatamente motivata*" ed ha invitato la Procura Federale a notificare atto di deferimento.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di entrambi gli incolpati con atto di deferimento in data 17 settembre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data ai predetti e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 18 settembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 23 ottobre 2024, ore 9.15, da remoto.

Gli incolpati hanno fatto pervenire al Tribunale Federale memorie difensive in data 8 ottobre 2024 (attraverso il difensore del signor Roberto BORONI, in rappresentanza della Società Unione Atletica Valtrompia) e 14 ottobre 2024 (attraverso l'Avv. Paolo COSTANZO e il difensore del Roberto BORONI in rappresentanza dell'Unione Atletica Valtrompia).

All'udienza del 23 ottobre 2024 si sono presentati l'incolpato Paolo COSTANZO ed il difensore dell'Unione Atletica Valtrompia.

La Procura Federale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, ha dato atto di essere pervenuta a conclusioni congiunte con i deferiti, più precisamente per la posizione dell'Avv. Costanzo giorni 60 (sessanta) di squalifica, comprensivi delle aggravanti contestate; e con riferimento alla società Unione Atletica Valtrompia la sanzione minima dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), con richiesta di applicazione dell'attenuante e quindi con contestuale riduzione di un terzo.

Entrambi i deferiti, oltre a richiamarsi alle rispettive memorie difensive, hanno dichiarato in udienza di aver aderito alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

Tutte le parti hanno rinunciato alla possibilità di proporre appello.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Al termine dell'udienza il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le richieste formulate congiuntamente dai soggetti deferiti e dalla Procura Federale possono essere accolte nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

Le due condotte oggetto del presente procedimento tenute in occasione della *StraMilano Half Marathon* svoltesi in data 24 marzo 2024 in Milano, consistite nello scambio del pettorale n. 4791 fra il signor COSTANZO (titolare dello stesso) e il signor ODURO e nell'aver fatto partecipare quest'ultimo indebitamente alla gara, appaiono pienamente provate sulla base delle dichiarazioni (confessorie) rese dal signor ODURO, delle *chat* versate in atti, del Rapporto del Delegato Tecnico e della documentazione fotografica.

D'altra parte, anche il signor COSTANZO ha rilasciato al proposito dichiarazioni ampiamente confessorie.

Risulta provata *per tabulas* - tramite le *chat* acquisite al fascicolo - anche la terza condotta di cui al capo di incolpazione ascritta al signor COSTANZO, consistita nell'aver violato il dovere di segretezza nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale.

Affermata la responsabilità disciplinare sia dell'incolpato signor COSTANZO sia per l'effetto del soggetto affiliato, appare necessario affrontare il tema della congruità delle proposte sanzionatorie formulate congiuntamente dagli incolpati e dalla Procura Federale.

Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del regolamento di Giustizia Fidal, si deve tenere conto della gravità della violazione regolamentare, valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, lo *status* dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta.

Nel caso di specie si ritiene il comportamento del deferito di rilevante gravità, anche in considerazione del contegno successivo tenuto nel corso delle indagini e della qualifica professionale (avvocato) soggettiva dello stesso, che determina un grado di consapevolezza del disvalore delle condotte più elevato rispetto al *quisque de populo*.

Appaiono correttamente contestate le circostanze aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. d) (aver indotto altri a violare le norme federali) e k) (nesso teleologico) del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Il Tribunale ritiene invece non applicabile la contestata aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. e), consistente nell'aver agito per motivi abietti o futili, non ravvisandosi elementi di abiezione o futilità nella condotta contestata.

In relazione al soggetto affiliato può trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, in considerazione della collaborazione prestata e del contegno processuale. Le considerazioni che precedono consentono, unitamente alla valutazione dei fatti contestati, di poter accogliere la richiesta congiunta di applicazione di sanzione, ritenendo congrua, per il signor COSTANZO la sanzione della squalifica per giorni 40 (quaranta), aumentata per le circostanze aggravanti di giorni 20 (venti) e così determinando una pena finale di giorni 60 (sessanta) di squalifica ex art. 5, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Per quanto attiene il soggetto affiliato Unione Atletica Valtrompia, il Tribunale giudica congrua la sanzione minima prevista dall'ordinamento dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), ridotta per le riconosciute circostanze attenuanti ad euro 333,33 (trecentotrentatre/33) di ammenda ex art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1, 2 e 9 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e gli artt. 2, 3 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità degli incolpati per i motivi sopra esposti,

- nei confronti dell'Avv. **Paolo COSTANZO** (tess. n. TJ003528 – Cod. Soc. SR705), per la violazione dell'art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 2, 3 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI, riconosciute le circostanze aggravanti ex art. 9 comma 3 lett. d), k) del Regolamento di Giustizia FIDAL, la sanzione della **squalifica per giorni 60 (sessanta)** ex art. 5, n. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte;

- nei confronti della **Soc. U. ATL. VALTROMPIA** (cod. Soc. BS355), in persona del legale rappresentante signor Roberto Boroni, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1 comma 3 lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per la violazione dell'art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI, riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento di Giustizia FIDAL **la sanzione dell'ammenda di euro 333,33 (trecentotrentatre/33)** ex art. 5, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia FIDAL riferita alle violazioni sopradescritte.

INCARICA





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'**immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 8 novembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano